

Servizio Legislativo

Circolare n. 41/ GLP/FR

12 settembre 2018

**PRIVACY –
DISPOSIZIONI PER
L'ADEGUAMENTO DEL-
LA NORMATIVA NAZIO-
NALE AL REG. UE
679/2016 – D.LGS.
10.08.2018 N. 101**

SINTESI

Il Decreto legislativo n. 101/2018 – che entrerà in vigore il 19 settembre 2018 – modifica il c.d. Codice della privacy e lo adegua alle prescrizioni del nuovo Regolamento europeo. Il provvedimento contiene anche proprie disposizioni che, in quanto tali, non confluiscono nel Codice novellato e che integrano la disciplina sul trattamento dei dati personali.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 il D.Lgs. n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il provvedimento in esame – che **entrerà in vigore il 19 settembre 2018** – modifica in particolare il D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e lo adegua alle prescrizioni del nuovo regolamento europeo, già oggetto di apposita **circolare n. 41/2017** della scrivente Direzione. Tuttavia, il nuovo D.Lgs. n. 101/2018 introduce anche alcune disposizioni non destinate a confluire nel Codice.

E' opportuno, pertanto, evidenziare in questa sede per gli aspetti di competenza le nuove disposizioni nazionali di maggiore interesse, rinviando alla circolare sopra citata per tutto quanto previsto dal Reg. 679/2016.

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL CODICE***Disposizioni di carattere generale***

Viene previsto espressamente che il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Reg. 679/2016 e dello stesso Codice, mentre viene individuata nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di controllo.

Vengono, inoltre, aggiunte disposizioni relative ai principi generali del trattamento nonché alle condizioni ed ai requisiti specifici per categorie particolari di trattamento.

In particolare, si dispone che la base giuridica per il trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

A tal fine, si segnala che non è la natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati ad essere considerata rilevante, ma la finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Tale finalità ha effetti anche sulla legittimità della comunicazione e della diffusione dei dati.

Infatti, la comunicazione fra titolari che trattano dati personali diversi da quelli ricompresi nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento e da quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 dello stesso, anche se non è espressamente prevista da norme di legge, è ammessa se è necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. Diversamente, la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste da norme di legge o di regolamento.

Relativamente alle regole deontologiche, invece, al Garante è affidata la promozione dell'adozione delle stesse per i trattamenti:

- necessari per adempiere un obbligo legale;
- necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- relativi a dati genetici, biometrici o relativi alla salute;
- relativi a specifiche situazioni come quelli a scopi giornalistici, espressione artistica, rapporti di lavoro, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche – per l'approvazione delle quali viene individuato un apposito procedimento – costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali negli ambiti sopra individuati.

Con riguardo all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, viene individuata in 14 anni (come consentito dall'art. 8 del regolamento) l'età valida per l'espressione del consenso da parte dei minori al posto di chi esercita la responsabilità genitoriale (per tutti gli altri trattamenti resta il limite dei 18 anni per la prestazione di un valido consenso da parte del minore). In tali casi, il titolare redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

In merito, invece, al trattamento delle categorie particolari di dati (ex dati sensibili) necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, comma 2 lett. g, Reg.), questo viene consentito qualora sia previsto dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

A tal fine, viene fornito un elenco non esaustivo (per una disamina completa si rinvia all'art. 2 sexies del codice privacy) delle materie per le quali deve considerarsi rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tra questi rientrano a titolo di esempio:

- i compiti dei soggetti operanti in ambito sanitario;
- l'istruzione e formazione in ambito scolastico e professionale;
- i registri pubblici relativi a beni immobili e mobili;
- instaurazione, gestione ed estinzione dei rapporti di lavoro di qualun-

que tipo, materia sindacale, previdenza e assistenza, adempimento di obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza sul lavoro.

Misure di garanzia per il trattamento dei dati relativi alla salute nonché condanne penali e reati

Come consentito dall'art. 9 paragrafo 4 del regolamento, viene stabilito che i dati relativi alla salute (una delle categorie particolari di dati personali) possono essere oggetto di trattamento non soltanto in presenza di una delle condizioni individuate dal paragrafo 2 dell'art. 9 citato, ma anche in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante.

A tal fine, viene previsto che il Garante adotti un provvedimento, con cadenza almeno biennale, che riguardi, tra l'altro, le cautele da adottare relativamente ai profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario.

Tali misure di garanzia, inoltre, possono individuare ulteriori condizioni di liceità del trattamento ed in particolare le misure di sicurezza, ivi comprese le tecniche di cifratura e pseudonimizzazione e l'accesso selettivo. Viene disposto che tali dati non possono essere oggetto di diffusione.

Con riguardo, invece, al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica), questo viene consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (o in caso di loro mancanza con decreto del Ministro della giustizia) che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Tali trattamenti sono consentiti, fermo restando quanto sopra, in particolare:

- nell'ambito dei rapporti di lavoro;
- nella mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- nell'esecuzione di raccolta di informazioni per conto terzi ex art. 134 del TULPS;
- nell'attuazione della disciplina in materia di rating di legalità;
- nell'attuazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Per la disamina completa dei suddetti trattamenti si rinvia all'art. 2 octies del Codice privacy come novellato.

Inutilizzabilità dei dati

Viene previsto a livello generale che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, ad eccezione di quelli utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari che restano disciplinati dalle specifiche disposizioni processuali.

Diritti dell'interessato

Come consentito dall'art. 23 del regolamento, vengono individuate dall'art. 2 undecies ipotesi di limitazione dei diritti degli interessati in caso di:

- antiriciclaggio;
- sostegno alle vittime di atti estorsivi;
- attività delle Commissioni parlamentari d'inchiesta;

- controllo dei mercati finanziari e creditizi;
- esercizio dei diritti in sede giudiziaria;
- riservatezza di coloro che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Vengono stabilite (art. 2 tredices), inoltre, ipotesi di limitazione anche dei diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute. In particolare, viene disposta una deroga alla norma che consente l'esercizio di tali diritti da parte di chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione, nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato.

Diposizioni relative al titolare ed al responsabile

Il titolare e il responsabile possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la propria autorità.

Con riguardo, inoltre, ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un interesse pubblico che presentino rischi elevati, ai sensi dell'art. 3.5 del Reg., il Garante può prescrivere misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare è tenuto ad adottare.

Comunicazioni elettroniche

Vengono introdotte limitate modifiche alle disposizioni sulle comunicazioni elettroniche per ragioni di coordinamento normativo.

In particolare, viene attribuito al Garante, nell'ambito dell'art. 129 del Codice privacy come novellato del D.Lgs. in esame, il compito di individuare, in cooperazione con l'AGCOM, le modalità idonee alla manifestazione del consenso per l'inclusione negli elenchi dei contraenti e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazione commerciale e per finalità di marketing diretto.

È inoltre, previsto con riguardo alle comunicazioni indesiderate il rinvio alla Legge 5/2018¹ e precisamente al divieto di cui all'art. 1 comma 14, di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati.

In conformità all'articolo 32 del Reg. è anche prescritto ai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio esistente anche attraverso altri soggetti cui sia affidata l'erogazione del servizio e, se necessario, di concerto con i fornitori dei servizi di rete.

Si impone, infine, ai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di informare gli abbonati e, ove possibile, gli utenti se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete indicando, in alcuni casi, i possibili rimedi.

¹ V. circolare n. 13 del 12/02/2018 allegata

Poteri del Garante

Il Garante esercita i poteri previsti dal regolamento, dal codice e da specifiche disposizioni.

In particolare, viene attribuito al Garante il potere di:

- adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del regolamento, anche per singoli settori;
- approvare le regole deontologiche.

Sempre al Garante viene attribuita la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Viene, inoltre, esteso anche al contenuto di banche dati il potere del Garante di richiedere al titolare, al responsabile, ai loro rappresentanti e a terzi l'esibizione di documenti e di fornire informazioni.

Le sanzioni

Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'art. 83, par. 4, del regolamento) **fino a 10 milioni** o, per le imprese, **fino al 2% del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, le violazioni:

- alla disposizione che prescrive l'obbligo di rendere le informazioni ai minori con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (art. 2-quinquies, comma 2 del Codice novellato);
- ai provvedimenti con i quali il Garante prescrive misure ed accorgimenti per i trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati (art. 2-quinquiesdecies del Codice novellato);
- alla disposizione sulla tenuta delle cartelle cliniche nelle strutture pubbliche e private (art. 92, comma 1, del Codice novellato);
- alla disposizione in materia di certificato di assistenza al parto (art. 93, comma 1, del Codice novellato);
- alla disposizione sugli obblighi di informazione sulla natura dei dati del traffico e sulla durata del trattamento, che deve rendere il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 123, comma 4, del Codice novellato);
- alla disposizione che prevede per il fornitore di comunicazione elettronica di adottare misure necessarie per consentire di poter bloccare il trasferimento automatico della chiamata (art. 128 del Codice novellato);
- al provvedimento con cui il Garante individua le idonee modalità per la

manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico nonché all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o marketing diretto (art. 129, comma 2, del Codice novellato);

- alle disposizioni sulla sicurezza del trattamento imposte ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (art. 132-ter del Codice novellato);
- alla disposizione che impone di effettuare una valutazione di impatto per dimostrare la non necessità dell'acquisizione del consenso per il trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, o di sottoporre il programma di ricerca alla consultazione preventiva del Garante quando l'informazione agli interessati risulti impossibile (art. 110, comma 1, primo periodo e terzo periodo del Codice novellato).

Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'art. 83, paragrafo 5, del regolamento) **fino a 20 milioni** o, per le imprese, **fino al 4% del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, le violazioni:

- alla disposizione sulla base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter del Codice novellato);
- alla disposizione sul consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 2-quinquies, comma 1 del Codice novellato);
- alla disposizione sul trattamento di categorie particolari di dati necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 2-sexies del Codice novellato);
- alle misure di garanzia indicate dal Garante per l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati (art. 2-septies, comma 7 del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati (art. 2-octies del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di diritti delle persone decedute (art. 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice novellato);
- alle disposizioni che impongono di omettere le indicazioni dei dati dell'interessato in caso di diffusione delle sentenze recanti una specifica annotazione in tal senso e, per le sentenze relativi ad atti di violenza sessuale, anche senza annotazione (art. 52, commi 4 e 5, del Codice novellato);
- alle disposizioni che impongono il rispetto delle specifiche disposizioni di settore nel caso di trattamenti in ambito sanitario (art. 75 del Codice novellato);

- all'obbligo posto in capo al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta di rendere le informazioni all'interessato sul trattamento dei dati (art. 78 del Codice novellato);
- all'obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private di rendere agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati (art. 79 del Codice novellato);
- all'obbligo di integrare le suddette informazioni di cui all'art. 79 con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico (art. 80 del Codice novellato);
- all'obbligo di rendere senza ritardo le informazioni all'interessato, successivamente alla prestazione, in caso di emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica (art. 82 del Codice novellato);
- al divieto di assentire a richieste di presa visione o di rilascio di copie di cartelle cliniche da parte di soggetti diversi dall'interessato ove non ricorra l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto o la tutela di un diritto di rango pari a quello dell'interessato (art. 92, comma 2, del Codice novellato);
- al divieto di accesso alle informazioni sull'identità della madre nel certificato di assistenza al parto (art. 93, commi 2 e 3, del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di trattamento di dati relativi a studenti (art. 96 del Codice novellato);
- alle disposizioni sulla durata del trattamento in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 99 del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di trattamento dei dati relativi ad attività di studio e ricerca (art. 100, commi 1, 2 e 4 del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di trattamento dei dati raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (art. 101 del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica (art. 105, commi 1, 2 e 4 del Codice novellato);
- alle condizioni ed alle misure stabilite nel provvedimento del Garante che autorizza il riutilizzo di dati personali, compresi quelle rientranti nelle categorie particolari, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici (art. 110-bis, commi 2 e 3, del Codice novellato);
- delle regole deontologiche per i trattamenti nell'ambito dei rapporti di lavoro (art. 111 del Codice novellato);
- all'obbligo di fornire le informazioni all'interessato al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum (art. 111-bis del Codice novellato);

- all'obbligo per i patronati di accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni soltanto per i tipi di dati individuati specificamente con il consenso dell'interessato (art. 116, comma 1 del Codice novellato);
- alle disposizioni in materia di funzionamento della banca dati sinistri dell'ISVAP (art. 120, comma 2 del Codice novellato);
- al divieto di archiviazione delle informazioni contenute nell'apparecchio terminale di un contraente o utente o all'accesso a informazioni già archiviate a meno che lo stesso abbia espresso il proprio consenso previa informazione (art. 122 del Codice novellato);
- degli obblighi in materia trattamento dei dati relativi al traffico di contraenti e utenti imposti ai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 123, commi 1, 2, 3 e 5 del Codice novellato);
- degli obblighi in materia di fatturazione dettagliata (art. 124 del Codice novellato);
- degli obblighi in materia di identificazione della linea (art. 125 del Codice novellato);
- degli obblighi in materia di dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico (art. 126 del Codice novellato);
- degli obblighi in materia di utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazione commerciale (art. 130, commi da 1 a 5 del Codice novellato);
- dell'obbligo imposto ai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di informare i contraenti e gli utenti circa la sussistenza di situazioni che permettano di apprendere il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei (art. 131 del Codice novellato);
- degli obblighi in materia di conservazione dei dati di traffico per altre finalità (art. 132 del Codice novellato);
- dell'obbligo di fornire al Garante informazioni sulle procedure interne adottate per corrispondere alle richieste degli utenti (art. 132-bis, comma 2 del Codice novellato);
- dell'obbligo imposto ai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di informare gli abbonati, utenti (ove possibile), il Garante e l'AGCOM sulla sussistenza di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete (art. 132-quater del Codice novellato);
- dell'obbligo imposto al titolare ed al responsabile di fornire le informazioni richieste dal Garante o di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche dati (art. 157 del Codice novellato);

- dell'obbligo di rispettare le regole deontologiche e di garanzia (per i dati genetici, biometrici o di salute) negli ambiti affidati al Garante: trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; relativi a dati genetici, biometrici o relativi alla salute; relativi a specifiche situazioni come quelli a scopi giornalistici, espressione artistica, rapporti di lavoro, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 2-quater e art. 2 septies del Codice novellato).

Definizione agevolata delle violazioni

E' previsto che entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento del Garante (o sessanta, se il ricorrente risiede all' estero) è possibile definire la controversia in forma agevolata adeguandosi alle prescrizioni del Garante (se impartite) e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Illeciti penali

Il Decreto mantiene nel Codice privacy novellato numerose fattispecie di illeciti penali.

Viene così prevista:

- la **reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione degli articoli relativi al trattamento dei dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni indesiderate² o del provvedimento in materia di elenchi dei contraenti³, arreca nocumento all'interessato (art. 167, comma 1, codice novellato);

- la **reclusione da uno a tre anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento di categorie particolari di dati personali⁴, in violazione delle misure di garanzia previste o trasferendo dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, al di fuori dei casi consentiti, arreca nocumento all'interessato (art. 167, commi 2 e 3 Codice novellato);

- la **reclusione da uno a sei anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione delle specifiche norme⁵(art. 167 bis, comma 1, Codice novellato);

- la **reclusione da uno a sei anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga

² Art.li 123, 126 e 130 del Codice novellato;

³ Art. 129;

⁴ Di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento;

⁵ Di cui ai articoli 2 -ter , 2 -sexies e 2 -octies del Codice novellato;

scala, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione (art. 167 bis, comma 2, Codice novellato);

- la **reclusione da uno a quattro anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 ter, Codice novellato);

- la **reclusione da sei mesi a tre anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi (art. 168, comma 1, Codice novellato);

- la **reclusione sino ad un anno** per chiunque, al di fuori del caso precedente, intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti (art. 168, comma 2, Codice novellato);

- la **reclusione da tre mesi a due anni**, per chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento, compreso quello generale, adottato dal Garante⁶ (art. 170, Codice novellato).

L'art. 171 del Codice novellato conferma gli illeciti penali in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori.

DISPOSIZIONI EXTRA CODICE

Come già anticipato, il decreto contiene anche proprie disposizioni⁷ che, in quanto tali, non confluiscono nel Codice novellato, di seguito brevemente esaminate per gli aspetti di competenza.

Controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Vengono modificati alcuni profili del processo civile (rito lavoro) applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati.

E' individuato, tra l'altro, il tribunale competente a conoscere della controversia, indentificandolo alternativamente nel tribunale del luogo di residenza o sede del titolare del trattamento o in quello del luogo di residenza dell'interessato, ed è previsto che l'interessato possa dare mandato, di esercitare l'azione per suo conto, ad un ente del terzo settore, attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Definizione agevolata delle controversie pendenti

Sono previste disposizioni transitorie per i **procedimenti sanzionatori amministrativi in corso alla data del 25 maggio 2018** e non ancora definiti con ordinanza di ingiunzione.

In particolare, per tali procedimenti riguardanti talune violazioni del Codice, è introdotta la possibilità del pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale entro il 18 dicembre 2018.

⁶ Ai sensi degli artt. 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'art. 2 -septies, comma 1 del Codice, nonché i provvedimenti generali di cui all'art. 21, comma 1, del d. lgs. di attuazione dell'art. 13 della l. 25 ottobre 2017, n. 163

⁷ Rinvenibili nei capi V e VI e nei relativi articoli, dal 17 al 28, del D.Lgs. in commento.

Decorso tale termine, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione.

In tal caso l'obbligo di corrispondere gli importi indicati negli atti citati va assolto entro 60 giorni dal 18 dicembre, cioè entro il 16 febbraio 2019.

Trattazione di affari pregressi

Sono previste disposizioni transitorie per **la definizione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare** già pervenuti al Garante e per i quali non si sia già esaurito l'esame.

In particolare, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cioè entro 4 ottobre p.v., il Garante pubblica sul proprio sito web e sulla GU, un avviso con il quale avverte che i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dell'avviso, motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la data di pubblicazione dell'avviso in GU e per i quali non si sia già esaurito l'esame.

In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione, i reclami, le segnalazioni e le richieste di verifica sono improcedibili

Codici di deontologia

Il decreto contiene disposizioni transitorie per i **codici di deontologia e di buona condotta vigenti** alla data del 19 settembre 2018, distinguendo la loro sorte a seconda che vengano o meno osservati gli specifici adempimenti e termini individuati.

In particolare, le disposizioni dei seguenti codici deontologici:

- per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (A5);
- per il trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale (A7);

continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione di cui alla lettera b), a condizione che:

- a) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli organismi rappresentanti delle categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante i codici di condotta elaborati ai sensi dell'art. 40 del reg.;
- b) la procedura di approvazione si concluda entro 6 mesi dalla sottoposizione al Garante dei codici.

Il mancato rispetto di uno termini sub a) o b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni dei codici a decorrere dalla scadenza del termine violato.

Invece, le disposizioni dei codici deontologici in materia di trattamento di dati personali:

- nell'esercizio dell'attività giornalistica;
- per scopi storici;
- per scopi statistici in ambito Sistema statistico nazionale;
- per scopi statistici e scientifici;

- per svolgere investigazioni difensive;

continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione della verifica, effettuata dal Garante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro il 18 dicembre 2018, della loro compatibilità con il regolamento (UE) 2016/679.

Autorizzazioni generali

Il Decreto si sofferma anche sull'efficacia delle attuali **autorizzazioni generali del Garante**.

Dette Autorizzazioni generali non sono previste dal Regolamento, per cui quelle approvate e relative ai seguenti trattamenti:

- necessari per adempiere un obbligo legale;
- necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- necessari per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale;
- relativi a dati genetici, biometrici o relativi alla salute;
- relativi a specifiche situazioni tra cui quelli a scopi giornalistici, espressione artistica, rapporti di lavoro, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

saranno sottoposte a verifica di compatibilità col Regolamento, e saranno oggetto di un Provvedimento generale del Garante (che sarà posto in consultazione pubblica) che individuerà le prescrizioni compatibili con il Regolamento stesso.

Le autorizzazioni che saranno ritenute incompatibili cesseranno di produrre effetti dalla pubblicazione in GU del provvedimento generale di cui sopra del Garante.

Le autorizzazioni generali adottate prima della entrata in vigore del Decreto in esame e relative a trattamenti diversi da quelli sopracitati cessano di produrre effetti alla predetta data.

Le violazioni alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali e nel provvedimento generale del Garante sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a **20 milioni di EUR** o, per le imprese, fino al **4% del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Altre disposizioni transitorie

L'ultima parte del decreto presenta un **contenuto eterogeneo** con riferimento a disposizioni interpretative, transitorie e di coordinamento relative, tra l'altro, a:

- l'esigenza di interpretare la normativa sulla privacy alla luce della disciplina europea;
- l'applicabilità dei provvedimenti del Garante, a decorrere dal 25 maggio 2018, compatibili con il Regolamento ed il decreto in commento;
- che il Garante tiene conto, per i primi 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, della fase di

prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie, compatibilmente con le previsioni del Regolamento;

- la violazione dei divieti di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni⁸ nonché alla violazione del diritto di opposizione che, con il Decreto, sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie fino a **20 milioni di EUR**, o per le imprese, fino al **4 % del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

La disposizione di chiusura abroga espressamente una serie di articoli del Codice della privacy.



circ. 41-2017



circ. 13-2018



ALLEGATO
DECRETO



RETTIFICA

⁸ V. Legge 5/2018 commentata nella circolare n. 13 del 12/02/2018